

COMUNE DI VENAUS
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Num. 5 del 30/01/2021

OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA IN AMBITO SCOLASTICO - ADESIONE AL
PROGETTO PROPOSTO DAL CON.I.S.A E DELEGA DELLA FUNZIONE

Punto n. ____

Seduta _____ del _____ ore _____

Delibera n. _____

PRESENTI: _____

ASSENTI: _____

COMUNE DI VENAUS

PROVINCIA DI TORINO

Proposta di deliberazione n. 5 del 30/01/2021

Oggetto: ASSISTENZA SPECIALISTICA IN AMBITO SCOLASTICO - ADESIONE AL PROGETTO PROPOSTO DAL CON.I.S.A E DELEGA DELLA FUNZIONE

Rilevato che la "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" n. 104 del 5.2.1992 all'art. 13, comma 1, lett. a), precisa che l'integrazione scolastica della persona handicappata si realizza anche attraverso la "programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio - assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici e privati. A tale scopo gli Enti locali, gli organismi scolastici, le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli Accordi di Programma di cui all'art. 27 della Legge 08/06/1990 n. 142", e ancora, all'art. 40, comma 1, ribadisce che gli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge stessa nel quadro della normativa regionale vengono attuati mediante gli Accordi di programma;

Considerato che l'articolo 34 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, sostitutivo della L. 142/90, individua negli Accordi di programma gli strumenti giuridici per la realizzazione di programmi di intervento che richiedono l'azione integrata e coordinata di Enti Locali, Amministrazioni Statali ed altri soggetti pubblici;

Dato atto che la legge regionale 28.12.2007 n. 28 all'articolo 15 prevede che "gli interventi per l'integrazione scolastica degli alunni disabili o con esigenze educative speciali sono attuati nel quadro degli accordi di programma previsti dall'articolo 17 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1"; lo stesso articolo prevede inoltre che i Comuni e le Province nell'ambito dei predetti accordi, nei limiti delle disponibilità assegnate nell'ambito del piano triennale di cui all'art. 27 della sopra citata legge regionale, in concerto con le istituzioni scolastiche e le aziende sanitarie provvedano agli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo degli allievi disabili attraverso la fornitura del servizio di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di personale destinato a favorire l'autonomia e le capacità di comunicazione;

Richiamata la Deliberazione del CONISA Consorzio Intercomunale n. 25/A/2015 del 25/09/2015 con la quale è stato approvato l'Accordo di Programma per l'Integrazione scolastica degli alunni con disabilità o con esigenze educative speciali, stipulato ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 15 della L.R. n. 28/12/2007, in attuazione della legge 05/02/1992 n. 104;

Dato atto che, secondo quanto stabilito nella citata deliberazione, il suddetto Accordo ha una durata di tre anni a far data dalla sottoscrizione, al termine dei quali lo stesso rimane comunque in vigore fino alla sottoscrizione di un nuovo Accordo e risulta, pertanto, ancora vigente;

Rilevato che il citato Accordo di programma tratta anche dell'Assistenza Specialistica in ambito scolastico per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, definendo, in modo puntuale, i compiti di tutti i soggetti coinvolti;

Preso atto che l'Assistenza Specialistica consegue ad un lavoro congiunto tra scuole, famiglie, professionisti ASL, Servizi sociali ed educativi, Amministrazioni comunali, Città Metropolitana, MIUR, ciascuno con competenze diverse che, solo se coordinate ed integrate, permettono di sostenere l'alunno nel processo di accoglienza e nella permanenza a scuola, favorendo il benessere nelle classi;

Dato atto che ai sensi del citato Accordo è compito dei Comuni "assicurare, d'intesa e su richiesta delle famiglie, per il tramite dei Dirigenti Scolastici, previo parere favorevole dell'Unità

Valutativa Multidisciplinare, l'Assistenza specialistica, in orario scolastico, di propria competenza, attraverso la messa a disposizione di personale aggiuntivo, provvisto di competenze educative ed a dato atto che, ad oggi, il percorso per l'attivazione del servizio segue i seguenti passi:

- certificazione di disabilità rilasciata da struttura pubblica; se la certificazione è fatta da professionisti privati, deve essere validata dall'ASL;
- richiesta formulata dalla famiglia, quale unico attivatore dell'intervento;
- previsione di tale intervento nel Piano Educativo Individuale condiviso da famiglia, insegnanti, referenti sanitari;
- valutazione di appropriatezza da parte della Commissione UMVD Integrata;
- disponibilità del Comune di residenza dell'alunno a garantire l'intervento sostenendone la spesa;

Dato atto che il Conisa svolge da anni, pur in assenza di delega specifica, attività dedicate al servizio di che trattasi, che non si limitano alla partecipazione alla Commissione UMVD integrata, peraltro prevista dall'Accordo, ma prevedono anche verifiche in itinere sulla qualità del servizio reso agli alunni disabili, nonché la stessa erogazione del servizio ai Comuni che ne facciano richiesta, con conseguente attività amministrativa e contabile dedicata;

Considerati l'aumento e la complessità dei casi, si rende necessaria una delega specifica e il conseguente stanziamento, da parte dei Comuni, di risorse adeguate per lo svolgimento di tale servizio;

Dato atto che nel corso dell'ultimo anno in particolare, sono state sottoposte all'attenzione del Gruppo di Lavoro Assembleare diverse ipotesi economiche per la gestione della delega, con caratteristiche più o meno solidaristiche, che non sempre hanno trovato l'unanime consenso sull'operatività;

Preso atto che nel corso dell'incontro del 22/09/2020 sono state presentate al Gruppo di Lavoro Assembleare 3 ipotesi economiche che prevedono quote diversificate a carico dei Comuni e un differente impegno da parte del Consorzio;

Dato atto che in tale sede si è registrata una convergenza di orientamento, da parte dei presenti, sull'opzione che prevede, in via sperimentale, un costo per abitante pari ad € 1,40, dei quali € 0,40 quale rimborso al Con.I.S.A. per la valutazione, gestione e monitoraggio del servizio ed € 1,00 quale quota solidaristica;

Preso atto che nel corso del medesimo incontro è stata altresì proposta la durata di tale sperimentazione per 3 anni, con l'obiettivo di arrivare ad una quota solidaristica piena (ipotizzata in € 3,40), come avviene per tutti gli altri servizi già delegati al Consorzio;

Dato atto che il monte ore erogabile a favore degli alunni disabili sarà esclusivamente quello stabilito dalla Commissione UMVD Integrata, ma i singoli Comuni manterranno la facoltà di prevedere servizi/interventi aggiuntivi che saranno a loro totale carico, sia dal punto di vista gestionale che economico;

Atteso che se i servizi/interventi aggiuntivi riguarderanno ore supplementari del servizio di che trattasi rispetto a quanto stabilito dalla Commissione UMVD Integrata, i Comuni potranno avvalersi delle prestazioni del Soggetto gestore individuato dal Con.I.S.A. tramite gara ad evidenza pubblica;

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea Consortile, n. 18/A/2020 del 22.10.2020, ha approvato la sperimentazione per la gestione del servizio di cui all'oggetto, che prevede di delegare al Con.I.S.A. la gestione del Servizio di Assistenza Specialistica in Ambito Scolastico a favore di alunni disabili, con l'opzione "parzialmente solidaristica"

Atteso che ai sensi del vigente statuto Consortile (art. 5 – comma 2) "Qualora tutti gli Enti aderenti intendano avvalersi del Consorzio per la gestione dei Servizi aggiuntivi.....Tale volontà dovrà essere formalizzata con pronunciamento dei singoli Consigli Comunali".

Ciò premesso si propone che il Consiglio

DELIBERI

1. di aderire, dal prossimo anno scolastico 2021/2022 e in attesa della revisione dell'Accordo di Programma in essere, alla proposta di delegare al Con.I.S.A. Valle di Susa la gestione del Servizio di Assistenza Specialistica in Ambito Scolastico a favore di alunni disabili, con l'opzione "parzialmente solidaristica" che prevede una quota di fissa di compartecipazione a carico dei Comuni pari ad € 1,40 per abitante, dei quali € 0,40 quale rimborso al Con.I.S.A. per la valutazione, gestione e monitoraggio del servizio ed € 1,00 quale quota solidaristica;
2. di dare atto che tale sperimentazione avrà una durata di anni 3, a partire dal prossimo anno scolastico;
3. di dare atto che il monte ore erogabile a favore degli alunni disabili sarà esclusivamente quello stabilito dalla Commissione UMVD Integrata, ma i singoli Comuni manterranno la facoltà di prevedere servizi/interventi aggiuntivi che saranno a loro totale carico, sia dal punto di vista gestionale che economico;
4. di dare altresì atto che, se i servizi/interventi aggiuntivi riguarderanno ore supplementari del servizio di che trattasi rispetto a quanto stabilito dalla Commissione UMVD Integrata, i Comuni potranno avvalersi delle prestazioni del soggetto gestore individuato dal Con.I.S.A. tramite gara ad evidenza pubblica;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 – comma 2 – del vigente Statuto consortile, la volontà di adesione di cui al punto 1 dovrà essere formalizzata con pronunciamento dei singoli Consigli Comunali.

PARERI

Per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 vengono espressi i seguenti pareri sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto :

Parere di regolarità tecnica (verifica della conformità alla normativa tecnica in materia) :

Favorevole

Venaus li,

IL RESPONSABILE DELL' AREA

AREA FINANZIARIA

Parere di regolarità contabile :

Favorevole

Venaus li,

IL RESPONSABILE DELL'AREA